

Codice A1906A

D.D. 1 luglio 2019, n. 388

**D.lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 - Valutazione preliminare inerente il progetto: "Interventi di recupero naturalistico e fruizione nell'area di Madonna del Gerbido in comune di Carignano (TO) - Variante al progetto approvato con inserimento di attrezzature sportivo-ricreative". Esclusione del progetto dalla disciplina di VIA di cui alla L.R. 40/98, in combinato disposto con il D.lgs. 152/2006**

Premesso che:

In data 5 giugno 2019 il sig. Gianluigi Bailo in qualità di titolare dell'autorizzazione l.r. 23/2016 e di procuratore della società CALCESTRUZZI S.p.A. ha trasmesso al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale l'istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c. 9 del d.lgs. 152/2006, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto denominato: "Interventi di recupero naturalistico e fruizione nell'area di madonna del Gerbido in Comune di Carignano (TO) – Variante al progetto approvato con inserimento di attrezzature sportive-ricreative".

La variante in discussione riguarda il progetto generale di recupero, che prevedeva, nell'area di Madonna del Gerbido, la demolizione di tutte le attrezzature e degli edifici, ad esclusione di una parte degli edifici in muratura e l'annessa tettoia metallica, che, nel 2008, apparivano recuperabili e per i quali erano previsti interventi di rifunionalizzazione per attività del Comune o del Parco.

Il progetto generale prevedeva il recupero dell'area per finalità fruibili (spettacoli o altre manifestazioni) oltre che naturalistico-scientifiche.

Fin dal 2016, nel corso dei sopralluoghi e delle sedute della Commissione Tecnica di Controllo effettuati in presenza dei funzionari del Comune, della Regione, dell'Ente Parco e dell'Arpa, tutte le strutture, comprese quelle che si prevedeva di recuperare, sono apparse del tutto degradate per infiltrazioni di acque meteoriche in soletta e deformazioni delle strutture metalliche.

In occasione della Commissione gli enti rappresentati hanno dato un parere favorevole alla demolizione totale dei fabbricati e di tutti i manufatti, con la precisa indicazione però che le somme predisposte per l'intervento di recupero edilizio (126.000 €) rimanessero a disposizione per interventi sull'area da concordare con il Comune di Carignano nelle ulteriori fasi di attuazione del progetto.

Il Comune di Carignano ha provveduto con la deliberazione n. 143/2017 del Consiglio Comunale alla modificazione della scheda d'Ambito n. 13 del Piano d'area. In questa deliberazione viene "confermato l'intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale (...) di proporre sull'area di Madonna del Gerbido una destinazione sportiva ricreativa (attività di atletica leggera), considerata la vicinanza con l'abitato e gli altri impianti sportivi ad uso pubblico presenti, e l'opportunità di diversificarne l'uso rispetto ad altri interventi di recupero": Tale intendimento viene nuovamente confermato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 5 marzo 2018.

Nella successiva riunione della commissione di controllo (10/10/2017) Calcestruzzi S.p.A., in seguito alla richiesta del Comune, ha presentato un primo documento di fattibilità per il riuso dell'area secondo le indicazioni della delibera comunale citata.

La Commissione tecnica per l'attuazione del progetto ha valutato positivamente l'ipotesi della nuova sistemazione contenuta nella bozza di progetto preliminare proposto dalla Società esercente. Il rappresentante del Parco del Po, anche in quella occasione, ha ribadito che rispetto alla fase in cui si era attivato il procedimento, l'area in oggetto è stata esclusa dal perimetro della competenza del parere dell'Ente, dato l'inserimento in area contigua F3, rimandando, come previsto dalla LR 19/2009, le procedure autorizzative delle modificazioni al progetto in capo all'Amministrazione Comunale e alla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Biodiversità e Aree Naturali.

Il Settore regionale ha al proposito rilasciato un proprio parere il 19 Febbraio 2018, che riporta: "Considerato che a parte il recupero di parte dei fabbricati per attività d'interesse del Parco, gli altri interventi previsti (...), vengono mantenuti invariati, con riferimento alla compatibilità con la Scheda 13 del Piano d'Area, si ritiene che la proposta formulata dal Comune di Carignano di sostituzione degli spazi originariamente destinati ad area per manifestazioni con la realizzazione della pista di atletica a basso impatto ambientale possa ritenersi ammissibile rispetto alle destinazioni generali della Scheda, che prevedono per l'ambito interessato la destinazione ad "area attrezzata con formazione di centro educativo ambientale e relativo percorso didattico" e che la stessa possa rientrare tra gli interventi ammessi al punto 1.1. Realizzazione di area attrezzata per lo sport ed il tempo libero, previa modificazione non sostanziale della Scheda stessa da parte dell'Amministrazione comunale".

Il Settore regionale nel contempo ha precisato che "il parere riguarda la mera compatibilità con la Scheda 13 del Piano d'area e non sostituisce altri pareri o atti di assenso inerenti la valutazione d'impatto ambientale, la valutazione d'incidenza, le autorizzazioni necessarie (...) per l'attuazione del progetto proposto".

Il progetto di variante in esame nasce in seguito delle valutazioni descritte e ricalca quanto prospettato nello studio di fattibilità presentato in Commissione nel 2017. In aggiunta a quanto proposto nello studio di fattibilità, è stata prevista la realizzazione di un'area di acque basse artificiale, a seguito della richiesta dall'Ente Parco in fase di Commissione di controllo del 2018, a fronte della presenza di alcuni esemplari della specie *rana latastei*, rilevati nelle vasche di cemento presenti all'interno dell'area e oggetto di demolizione.

Dato atto che:

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, ha individuato quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Competitività del Sistema Regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e Agricoltura.

Il Responsabile del procedimento, con convocazione nota prot. n. 56317/A1906A del 12/06/2019, ha indetto la riunione dell'O.T.R., con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, per il giorno 20/06/2019, per valutare l'opportunità di sottoporre il progetto al campo di applicazione della disciplina di VIA di cui alla L.R. 40/98, in combinato disposto con il D.lgs. 152/2006.

Considerato che:

sono pervenuti i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede di istruttoria in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisiti agli atti, come di seguito elencati:

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – prot . n. 59840 del 20.06.19;
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – prot . n. 61134 del 25.06.19;
- Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese - prot n. 59839 del 20.06.2019;

L'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese nel proprio parere ha rilevato: "rispetto alla questione relativa alla modifica non sostanziale del Piano d'Area, ossia la procedura la cui possibilità è prevista dall'art. 4.1 comma 5 delle Norme di attuazione del Piano d'Area, vi era già stato il pronunciamento direttamente del Settore Biodiversità ed Aree Naturali, che aveva sostenuto che la modifica della scheda non costituisce variante al Piano d'Area, pertanto di questo si prende atto. Il progetto di sistemazione definitiva dell'ambito progettuale n. 13 del P.d.A. viene attuato a seguito di convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 3.10 delle N.d.A. del P.d.A., fra l'allora Società SO.RI.TE. S.r.l. (ora Calcestruzzi S.p.A) e l'Ente di gestione in data 16/07/2014 (registrata a Torino in data 29/07/2014). Nel progetto originario approvato (DGR 15-12957 del 30/12/2009) era previsto il recupero dell'area in questione Madonna del Gerbido con realizzazione di centro per la ricerca e

la didattica. Occorre comunque sottolineare che, poiché il recupero del fabbricato era incluso fra gli interventi approvati nel complesso del progetto di sistemazione definitiva dell'ambito 13 del P.d.A., eventuali diversi interventi da prevedere nell'area, come previsto dall'art. 12 della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d'Area, dovranno avere come finalità l'ottenimento della "migliore soluzione esecutiva del progetto approvato", oltre ad essere di pari entità rispetto alla previsione economica iniziale (€ 126.000,00), al fine di non costituire variante al progetto di sistemazione definitiva. Di conseguenza, rispetto al progetto originario approvato ed alla convenzione in essere, si ritiene che occorra prevedere un reimpiego delle risorse economiche, coerenti per finalità con la previsione progettuale approvata, ossia per "finalità naturalistico – scientifiche e fruttive". La documentazione tecnica presentata dal proponente, indica inoltre genericamente la realizzazione di una zona umida, finalizzata ad ospitare una popolazione di Rana latastei, a titolo compensativo. Fermo restando l'interesse per tale intervento, occorre comprendere se questo si colloca nell'ambito di una compensazione a carattere naturalistico, per una riduzione della superficie boscata o altro, cosa che, tuttavia, non è possibile desumere dalla documentazione in nostro possesso. In particolare sarebbe opportuno comprendere se l'intervento in variante, nel suo insieme, prevede il taglio/rimozione di porzione di superficie boschiva ripariale. Questo in quanto, sulla base della descrizione particellare del Piano Forestale del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, in corrispondenza dell'area di intervento, lungo la fascia fluviale, è indicata la presenza del tipo forestale SP20X (Saliceto di salice bianco), per il quale il piano forestale stesso ha un indirizzo di conservazione. Allego un estratto del progetto definitivo di sistemazione dell'area, approvato in sede di VIA. Allego inoltre un estratto della tavola delle coperture forestali, allegata al Piano Forestale. Sulla base degli elementi di criticità sopra illustrati, pare opportuno che il progetto di variante sia assoggettato a verifica di VI".

In merito al parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese i rappresentanti dell'O.T.R. hanno sottolineato che *in occasione delle Commissioni di controllo gli Enti rappresentati hanno dato un parere favorevole alla demolizione totale dei fabbricati e di tutti i manufatti*, con la precisa indicazione però che le somme predisposte per l'intervento di recupero edilizio (126.000 €) rimanessero a disposizione per interventi sull'area da concordare con il Comune di Carignano nelle ulteriori fasi di attuazione del progetto. Per quanto concerne la presenza di rane latastei, rilevate nelle vasche di cemento, innanzitutto si è in zona esterna al SIC ma si è comunque prevista la realizzazione di un'area di acque basse artificiale in una zona dove si riescono a convogliare le acque della pista di atletica, come richiesto dall'Ente Parco in fase di Commissione di controllo del 2018. In merito alla presenza del tipo forestale SP20X (saliceto di salice bianco), il progettista ha evidenziato che non sono previsti tagli in quanto l'intervento risulterebbe esterno a tale area e ulteriori verifiche potrebbero essere effettuate in fase di progettazione esecutiva. Pertanto in O.T.R. il succitato parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese è stato dettagliatamente discusso e i presenti all'unanimità hanno rilevato l'assenza di impatti ambientali negativi significativi a seguito della modifica prevista

Con nota prot. n. 15750 del 19/02/2019, il Settore Regionale Biodiversità e Aree naturali, ha ritenuto che l'intervento proposto dal Comune di Carignano di modifica della scheda d'Ambito n. 13 del Piano d'Area fosse da ritenersi ammissibile rispetto alle destinazioni generali della Scheda.

Alla luce dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico regionale, valutata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006, che ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto ai sensi del predetto comma, e valutati gli apporti delle Strutture presenti nell'O.T.R., l'esame istruttorio ha confermato l'assenza dei predetti impatti e la non necessità di procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di verifica o di valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

Per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, nonché di cantierizzazione ed esercizio, si riportano le seguenti raccomandazioni:

- rispetto alla tematica paesaggio si evidenzia che la pista per atletica leggera prevista determina una artificiosa geometricità dell'area, alterando i fattori di naturalità che identificano tale habitat fluviale. Si suggerisce a tale proposito di limitare e mitigare l'inserimento del/dei manufatto/i intervenendo sia con una scelta adeguata delle attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico sia con la selezione di materiali e cromatismi consoni.

Tutto ciò premesso e considerato,  
visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale e dei pareri acquisiti;  
in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;  
alla luce dell'istruttoria tecnica condotta e dell'esame dell'Organo Tecnico regionale, come diffusamente riportato in premessa, si ritiene che non sussistano potenziali impatti ambientali negativi e significativi ai sensi del c. 9 art. 6 del d.lgs. 152/2006 e che non sia necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di verifica o di valutazione ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;  
attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR N. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
vista la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;  
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);  
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);  
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;  
Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;  
visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;  
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;  
vista la L.R. del 9 agosto 1989, n. 45,  
visto il D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42,  
vista la L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14,  
visto il d.lgs. n. 165/2001;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

#### *determina*

- di stabilire, per le ragioni illustrate in premessa, che il progetto “Interventi di recupero naturalistico e fruizione nell'area di Madonna del Gerbido in Comune di Carignano (TO) – Variante al progetto approvato con inserimento di attrezzature sportive-ricreative”,

presentato dalla Società Calcestruzzi S.p.A., non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9 art. 6 del D.lgs. 152/2006 e che non sia necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di verifica o di valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

- di dare atto che il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste;
- di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore  
dott. Edoardo Guerrini

I funzionari istruttori  
arch. Patrizia Altomare  
dott. Laura Sartore